



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

### COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

#### Consigliere Delegato

Dott. Maurizio Roventini

#### Presidente

Dott.ssa Francesca  
Cavaliere

#### Segretario

Dott.ssa Sara Giusti

#### Componenti

Dott. Angelo Bachi  
Dott.ssa Rachele Bellesi  
Dott.ssa Lara Cappelli  
Dott.ssa Carlotta Curini  
Rag. Riccardo Dal Monte  
Dott.ssa Paola Dell'Antico  
Dott. Andrea Donati  
Dott. Alessandro Favilli  
Dott. Andrea Gambuzza  
Dott. Fabiano Matteo  
Longo  
Dott. Paola Manfreda  
Dott. Mauro Mazzoni  
Dott. Alessandro Merenda  
Dott. Leonardo Modrone  
Dott.ssa Katuscia Orsucci  
Rag. Rosaria Rita Pantalena  
Dott. Marco Pasqualetti  
Dott.ssa Elena Pro  
Dott. Pasquale Romano  
Dott.ssa Luisa Sirianni  
Rag. Stefano Stefanelli  
Dott. Marco Tosi  
Rag. Stefano Turini  
Rag. Paolo Vallini  
Dott.ssa Roberta Vaselli

### COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI: Focus sui nuovi adempimenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019

La Commissione Procedure Concorsuali, considerato le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019, ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti un focus su alcuni degli adempimenti previsti dalla nuova normativa all'interno delle procedure concorsuali al fine di condividere informazioni utili ad una corretta gestione della normativa all'interno degli studi professionali.

- ✓ Nella presente circolare approfondiremo le

### RELAZIONI E RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE ART. 130 CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

L'art. 130 del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplina l'attività di rendicontazione dell'andamento della procedura concorsuale da parte del curatore, in modo da offrire sia al giudice delegato che ai creditori uno strumento di monitoraggio dell'operato dell'organo preposto all'amministrazione e gestione della procedura.

### A. INFORMATIVA SOMMARIA



Entro **30 giorni** dalla **dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale**

L'informativa sommaria da presentare al giudice delegato tratta:

- Gli accertamenti compiuti;
- Gli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

La necessità di richiedere questa prima informativa si rinviene nell'esigenza di fornire immediatamente al giudice delegato una prima descrizione, seppur sommaria, delle cause e circostanze dell'insolvenza e di eventuali profili di responsabilità dei soggetti coinvolti nella direzione e/o controllo dell'impresa.

- ✓ Comunicazione della sentenza;
- ✓ Accesso alle sedi dell'impresa;
- ✓ Acquisizione delle scritture contabili e libri sociali
- ✓ Accesso al cassetto fiscale/previdenziale;
- ✓ Accesso:
  - Alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - Alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro;
  - All'elenco dei clienti e fornitori;
  - Alla documentazione contabile in possesso delle banche e degli intermediari finanziari;

N.B. →

**Art. 49, comma 3, lett. c) D. Lgs. 14/2019**

Con la sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale il Tribunale ordina al debitore il deposito **entro tre giorni**:  
*-i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;*  
*-i libri sociali*  
*-le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti*  
*-l'elenco dei creditori **corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,***

- Informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo;
- Audizione degli amministratori, dipendenti e altre persone;
- Informazioni sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie;
- Informazioni su società controllate o collegate;



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

- Informazioni su altre procedure di insolvenza o di composizione della crisi che hanno preceduto la liquidazione giudiziale;

### Art.130, comma 2 D. Lgs. 14/2019

Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, **il curatore informa senza indugio il pubblico ministero.**



Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro **trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale**; in mancanza, alla redazione provvede il curatore

### B. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA



Entro **60 giorni** dal deposito del **decreto di esecutività dello stato passivo**.

Nel caso in cui non si faccia luogo all'accertamento del passivo per previsione di insufficiente realizzo ai sensi dell'art. 209 CCII., il termine per il deposito è di 180 giorni a decorrere (ovviamente, non dall'esecutività del passivo, bensì) dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

La relazione particolare da presentare al giudice delegato tratta:

- Il Tempo e cause dell'insorgere della crisi
- Il tempo e le cause del manifestarsi dell'insolvenza del debitore,
- La diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa
- La responsabilità del debitore o di altri
- Tutto quanto possa interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se il debitore insolvente è **una società o altro ente** la relazione deve esporre, sulla scorta di quanto già previsto per l'informativa di cui al comma 1, i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità (comma 5):

- degli amministratori;
- dell'organo di controllo;
- dei soci (i quali, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società);
- ed eventualmente di altri soggetti estranei alla società;

**al fine evidente di verificare la convenienza di azioni di responsabilità nei confronti di detti organi e soggetti.**



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa



Se la società o l'ente sottoposto a liquidazione giudiziale fa parte di un **gruppo**, il curatore è altresì tenuto ad analizzare i rapporti economici e contrattuali in essere con le altre imprese del gruppo e, fatto ciò, a:

1. Riferire in merito alla natura di tali rapporti con le altre società, ovvero con gli altri enti;
2. allegare le informazioni raccolte sulle eventuali responsabilità di questi soggetti.

### **Allegato:**



Il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'art. 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del Codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.

### **MODELLO STANDARD DI RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA - *Procedure.it***

<b><i>Inquadramento preliminare</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali;</li><li>- Attività svolta e sede legali e operative;</li><li>- Periodo di operatività aziendale</li><li>- Informazioni sul centro di interessi e/o eventuale appartenenza ad un gruppo;</li><li>- Individuazione dell'inizio del dissesto;</li></ul>
<b><i>Stato della contabilità e dei libri sociali</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contabilità mancante/consegnata in parte;</li><li>- Contabilità attendibile solo apparentemente</li></ul>
<b><i>Attivo e passivo</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indicazione sommaria dei dati attivo/passivo;</li><li>- Categorie di creditori;</li><li>- Evoluzione debiti nel quinquennio.</li></ul>
<b><i>Analisi dei bilanci</i></b>	Esporre i risultati dell'analisi dei bilanci degli ultimi cinque esercizi
<b><i>Perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto</i></b>	Accertare il momento in cui, a seguito di perdite, si sono verificati i presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. ai fini della responsabilità civile, con particolare riguardo agli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività appurando l'esistenza di un rapporto di



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

	causalità tra eventuali rappresentazioni non veritiere riscontrate e dissesto.
<b>Operazioni sospette</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Operazioni straordinarie</li><li>- Operazioni con parti correlate</li><li>- Spese anomale</li><li>- Altre operazioni sospette</li></ul>
<b>Amministratori</b>	Fornire i dati necessari ad inquadrare funzioni, poteri e rapporti tra le persone che, di diritto o di fatto, hanno gravitato ai vertici dell'impresa



## SECRETAZIONE

**ART 130 CCII comma 8:** "il giudice delegato dispone la segretezza delle parti delle relazioni concernenti:

- le responsabilità penali del debitore e dei terzi;
- le azioni che il curatore intende proporre, nel caso in cui queste possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari;
- le circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

### C. RAPPORTI PERIODICI RIEPILOGATIVI



Entro **4 mesi** dal deposito del **decreto di esecutività dello stato passivo** e, successivamente **ogni sei mesi**.

Il curatore presenta al giudice un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni.

Dev'essere dunque data evidenza di quanto realizzato nel periodo di riferimento esponendo analiticamente le operazioni compiute, tra le quali:

- operazioni contabili;
- cessione dei beni facenti parte dell'attivo;
- motivi di mancato realizzo;
- esperimento di azioni in revocatoria, ordinaria o ex art. 166 CCII;
- esperimento di azioni risarcitorie e di responsabilità;



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

- opposizioni in corso;
- affitto di azienda;
- riparti parziali, ovvero, qualora non eseguiti, le ragioni sottese a tale scelta;
- cause ostantive alla chiusura;
- in generale, tutta l'attività gestoria/amministrativa svolta dal curatore, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della procedura nel frattempo ricevute.

### Allegato:



CONTO DELLA GESTIONE (CFR. ART. 231) E DAGLI ESTRATTI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DELLA PROCEDURA RELATIVI AGLI STESSI PERIODI

COPIA DEL RAPPORTO  
E DEI DOCUMENTI ALLEGATI



*Comitato dei creditori*  
**TERMINE DI 15 GIORNI PER FORMULARE OSSERVAZIONI SCRITTE**



*Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione al  
COMITATO DEI CREDITORI*

*Nei successivi 15 giorni copia del rapporto  
assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa per mezzo PEC*

- **debitore**
- ai creditori
- ai titolari di diritti sui beni



L'art. 130 CCII comma 9 **NON** prevede la **TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEL RAPPORTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

**Pisa, 06/11/2023**

**La Commissione Procedure Concorsuali**

**Sede Piazza Vittorio Emanuele II, 2 56127 Pisa**  
**Telefono 050 - 503318**  
**@-mail segreteria@odcecpisa.it**